

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 689)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 18 giugno 1964
(V. Stampato n. 1086)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(BOSCO)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(REALE)**

**e col Ministro dell'Industria e del Commercio
(MEDICI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 giugno 1964*

Istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Esercizio dell'attività di consulenza
del lavoro).*

La tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, quando non è curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipenden-

ti, non può essere assunta, neanche gratuitamente, se non dai professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, o dai consulenti del lavoro.

Sono consulenti del lavoro coloro i quali, muniti dell'apposita autorizzazione, sono iscritti nell'albo istituito dalla presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e le piccole imprese possono affidare la tenuta e la regolarizzazione dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale alle Associazioni di categoria. Tali Associazioni provvederanno ad organizzare il relativo servizio a mezzo delle persone di cui al primo comma del presente articolo, le quali sono direttamente responsabili a tutti gli effetti per le attività svolte.

Art. 2.

(Oggetto dell'attività).

I consulenti del lavoro svolgono presso le aziende l'attività concernente le operazioni che riguardano la compilazione, la scritturazione e l'aggiornamento dei documenti aziendali di lavoro, quali i libri di matricola e di paga, i libretti di lavoro, i prospetti di paga, le tessere assicurative, i moduli e le denunce, nonché l'effettuazione dei conteggi e dei versamenti contributivi in materia di lavoro.

Essi, inoltre, su delega del titolare dell'impresa, possono svolgere per conto dello stesso presso gli Istituti previdenziali ed assistenziali, presso gli enti ed uffici competenti, gli adempimenti relativi all'attività di cui al primo comma del presente articolo.

Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione, presso le aziende e gli uffici ed enti predetti, degli adempimenti puramente esecutivi inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza.

Art. 3.

(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza è rilasciata dalla competente

autorità amministrativa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alle persone in possesso dei seguenti requisiti, che, previo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 6.000, ne facciano richiesta su carta da bollo competente:

a) siano cittadini italiani ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) abbiano compiuto i 21 anni di età;

c) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado e abbiano superato una prova teorico-pratica di idoneità sostenuta presso il competente Ispettorato del lavoro avanti un'apposita commissione.

La Commissione è composta dal Capo dell'Ispettorato del lavoro o da un altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante designato, a turno per ciascuna sessione, dalle locali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un consulente iscritto nell'albo provinciale, designato dal Consiglio provinciale dell'albo stesso.

La prova di idoneità non è richiesta per gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nelle carriere direttive o di concetto o ad esse equiparate.

Gli ex dipendenti, anche di altre amministrazioni od enti, non compresi nel precedente comma, e che abbiano svolto per almeno quattro anni mansioni ispettive presso l'Ispettorato del lavoro, possono essere ammessi, in deroga a quanto previsto dalla lettera *d*) del presente articolo, alla prova di idoneità quando siano in possesso di titolo di scuola media inferiore.

Le persone di cui ai due precedenti commi non potranno essere iscritte all'albo della

provincia ove hanno prestato servizio, se non dopo due anni dalla cessazione dal servizio stesso.

Art. 4.

(Incompatibilità).

L'esercizio dell'attività di consulente del lavoro è incompatibile con la qualità di impiegato dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, di dipendente degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori e di esattore di tributi pubblici.

Il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado dei dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli istituti di previdenza e di assistenza sociale e degli istituti di patronato, non possono esercitare l'attività di consulente del lavoro nella provincia in cui ha sede l'Ufficio presso il quale prestano servizio i dipendenti predetti.

Quando la circoscrizione territoriale di tale ufficio è inferiore al territorio di una provincia, le persone indicate nel precedente comma non possono esercitare l'attività di consulente del lavoro limitatamente all'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio medesimo.

Art. 5.

(Obblighi del consulente).

Il consulente ha l'obbligo di:

— comunicare all'Ispettorato del lavoro, nella cui circoscrizione le aziende da lui assistite svolgono la loro attività, la ditta o la ragione sociale e l'indirizzo delle aziende assistite;

— mantenere il segreto sulle notizie attinenti all'azienda assistita delle quali venga a conoscenza nell'esercizio della sua attività;

— dare immediatamente comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e al Consiglio dell'albo in cui è iscritto di una delle situazioni di incompatibilità di cui al

precedente articolo 4, nella quale venga a trovarsi.

Il consulente non può rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi.

Art. 6.

(Revoca e sospensione dell'autorizzazione).

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Autorità amministrativa che l'ha rilasciata quando nel titolare vengono meno i requisiti che ne consentono la concessione, ovvero nei casi di inosservanza alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, oppure nei casi in cui la tenuta o regolarizzazione dei documenti aziendali di lavoro, previdenza e assistenza sociale non è effettuata in conformità alle leggi vigenti.

L'autorizzazione può essere sospesa quando a carico del consulente autorizzato risultano pendenti procedimenti giudiziari o amministrativi che sconsigliano nel frattempo l'esercizio dell'attività autorizzata.

I provvedimenti di cui al presente articolo debbono essere adottati, sentito il Consiglio provinciale dell'Albo, il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere nel termine di 30 giorni per i casi di cui al primo comma, e nel termine di 5 giorni per i casi di cui al secondo comma.

Ove il Consiglio provinciale dei consulenti non comunichi il proprio parere nei termini anzidetti, la pubblica amministrazione potrà procedere senz'altro alla revoca o alla sospensione dell'autorizzazione.

Art. 7.

(Responsabilità del datore di lavoro).

L'esercizio dell'attività dei consulenti non esime i datori di lavoro, per conto dei quali l'attività è svolta, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

TITOLO II

ALBI DEI CONSULENTI E CONDIZIONI
PER L'ISCRIZIONE

Art. 8.

(Albo dei consulenti del lavoro).

È istituito in ogni provincia l'Albo dei consulenti del lavoro.

Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge, è necessario che le persone munite della prescritta autorizzazione siano iscritte nell'albo dei consulenti del lavoro.

Il consulente può esercitare l'attività nella provincia nel cui albo è iscritto.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui è in possesso l'iscritto.

L'albo è compilato secondo l'ordine cronologico di iscrizione; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

In relazione all'estensione territoriale dell'autorizzazione amministrativa si può essere iscritti in più albi provinciali.

Art. 9.

(Condizioni per l'iscrizione nell'Albo).

L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro è condizionata al possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla competente Autorità e alla dimostrazione, mediante produzione della relativa attestazione, del versamento in conto corrente postale della tassa su concessione governativa, prevista dal n. 204, lettera a) della tabella allegata A al testo unico del 1° marzo 1961, n. 121.

Art. 10.

(Cancellazione dall'Albo - Sospensione dall'esercizio dell'attività).

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione adottato dalla competente Autorità comporta la cancellazione dall'albo.

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione adottato dalla competente Autorità comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività di consulenza e deve essere annotato nell'albo.

TITOLO III

IL CONSIGLIO PROVINCIALE E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 11.

(Composizione del Consiglio provinciale).

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un Consiglio composto da cinque a nove membri eletti dagli iscritti nell'albo.

Il Consiglio è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette se superano i cento ma non i trecento, di nove se superano i trecento.

Del Consiglio provinciale fa inoltre parte, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro della provincia.

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Art. 12.

(Cariche del Consiglio provinciale).

Il Consiglio elegge tra i propri membri il presidente, un segretario e un tesoriere.

Art. 13.

(Attribuzioni del Presidente).

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge e adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio.

Art. 14.

(Attribuzioni del Consiglio provinciale).

Il Consiglio provinciale:

a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'Ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) vigila per il legale esercizio delle funzioni di consulente del lavoro e per il decoro dell'esercizio dell'attività e segnala agli organi competenti i casi di inosservanza della presente legge;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio dell'attività;

d) propone al Consiglio nazionale la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza e dà pareri in materia di liquidazione delle medesime;

e) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Consiglio;

f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale;

g) delibera la convocazione dell'Assemblea;

h) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti;

i) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrisponderci annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;

l) può adottare provvedimenti di censura nei confronti dei consulenti che vengono meno alla correttezza e al decoro nell'esercizio dell'attività;

m) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività di consulenza.

Art. 15.

(Elezione del Consiglio provinciale).

Il Consiglio provinciale è eletto dall'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio dell'attività.

Art. 16.

(Riunioni consiliari - Decadenza dalla carica di consigliere).

Il Consiglio è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi; deve essere convocato anche quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Art. 17.

(Scioglimento del Consiglio).

Il Consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

Art. 18.

(L'Assemblea degli iscritti).

L'Assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il Consiglio provinciale e i membri del Collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei conti.

Art. 19.

(Collegio dei revisori dei conti).

Presso ogni Consiglio provinciale vi è un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea degli iscritti.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'Assemblea.

Art. 20.

*(Sede e composizione
del Consiglio nazionale).*

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio è composto da quindici membri eletti dai Consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di iscrizione nell'albo.

Ogni Consiglio provinciale non può eleggere più di un candidato; a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, e un voto ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento.

Del Consiglio nazionale fa inoltre parte, a titolo consultivo, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e del Consiglio nazionale.

Art. 21.

(Cariche).

Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

Art. 22.

(Collegio dei revisori dei conti).

Presso il Consiglio nazionale vi è un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dal Consiglio nazionale fra consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali e nazionali.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, accerta la regolarità del bilancio consuntivo riferendone al Consiglio nazionale.

Art. 23.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale).

Il Consiglio nazionale:

a) vigila per il regolare funzionamento dei Consigli provinciali;

b) determina, su proposta dei Consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera d) del precedente articolo 14;

c) determina, su proposta dei Consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera i) del predetto articolo 14, nonchè la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;

d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato di tali Consigli;

e) coordina e promuove le attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento nello svolgimento dell'attività di consulenza del lavoro;

f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza e assistenza in favore degli iscritti;

g) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.

Le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo devono essere appro-

vate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 24.

(Riunioni consiliari - Decadenza dalla carica di consigliere).

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Art. 25.

(Vigilanza sul Consiglio nazionale).

La vigilanza sul Consiglio nazionale è di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale la esercita d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio nazionale le sue funzioni sono affidate a un Commissario straordinario che provvede entro 90 giorni ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

(Commissioni per la prima formazione dell'Albo).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in ciascuna provincia, il Capo dell'Ispettorato del lavoro competente

nominerà una Commissione composta da un funzionario dell'Ispettorato, in qualità di Presidente, e da due persone scelte tra gli autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza nella provincia, sentite le Associazioni sindacali di categoria.

La Commissione suddetta provvede alla prima formazione dell'albo provinciale ed alle operazioni per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale ed esercita, fino a quando non venga eletto tale Consiglio, le relative funzioni. Il Consiglio provinciale dovrà essere eletto entro quattro mesi dalla costituzione della Commissione suddetta.

Entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Associazioni sindacali di categoria, nominerà una Commissione centrale composta da un rappresentante del Ministero, in qualità di presidente, e di quattro persone autorizzate all'esercizio dell'attività di consulenza con l'incarico di coordinare e agevolare l'attività delle Commissioni provinciali e di esercitare, fino a quando non venga eletto il Consiglio nazionale dei consulenti, le funzioni di tale Consiglio. Il Consiglio nazionale dovrà essere eletto entro sei mesi dalla data della costituzione della Commissione suddetta.

Art. 27.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo di nuova formazione - Eleggibilità degli iscritti).

Nell'albo dei consulenti sono iscritte le persone che all'atto della iscrizione sono in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, anche se non siano fornite di taluno dei requisiti prescritti dal precedente articolo 3, per essere stata l'autorizzazione stessa rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Per la formazione dei primi Consigli, nazionale e provinciali, sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo dei consulenti, indipendentemente dalla data di iscrizione.

Art. 28.

In deroga a quanto disposto dalla lettera *d*) dell'articolo 7 del regolamento di attuazione della legge 23 novembre 1939, numero 1815, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, e dalla lettera *d*) dell'articolo 3 della presente legge, possono chiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale — previo accertamento della capacità specifica, mediante la prova teorico-pratica di idoneità — gli aspiranti che, oltre al possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato articolo 3, della presente legge comprovino:

a) di aver presentata domanda di ammissione alla prova teorico-pratica di idoneità prima del 22 novembre 1959, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921;

b) di aver prestato servizio per almeno due anni, prima del 22 novembre 1959 presso uno studio di consulenza del lavoro.

I locali circoli dell'Ispettorato provinciale del lavoro debbono provvedere a invitare gli interessati ad effettuare la prova teorico-pratica entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.